

# TRIBUNALE DI MESSINA

Seconda sezione civile

-----

Messina, 9 marzo 2021

Ai Curatori fallimentari  
loro sedi


e p.c. Al Presidente del Tribunale  
Ai giudici delegati ai fallimenti  
sede

**Oggetto:** richiamo della circolare del 5 novembre 2015 sui criteri di conferimento degli incarichi nelle procedure concorsuali e sul monitoraggio complessivo delle nomine anche nelle esecuzioni individuali.

Rammento alle SS.LL. le prescrizioni (più volte richiamate in questi anni) della circolare del 5 novembre 2015 in merito agli incarichi che i curatori fallimentari affidano a professionisti nelle procedure concorsuali, evidenziando in particolare il punto d2) (evitare nomine che determinino **scambi incrociati di incarichi**), raccomandandone il rigoroso rispetto, anche al fine della valutazione del rendiconto finale di gestione.

Cordialmente.

Il Presidente di sezione  
(Giuseppe Minutoli)



## Stralcio della Circolare del 5 novembre 2015

(...)

### 3.2 - Ciascun Curatore:

- a) in sede di **relazione periodica semestrale ex art. 33 legge fall.**, dovrà allegare un elenco degli incarichi da lui conferiti a tutti i professionisti (legali, consulenti, periti, ecc.) nel periodo di riferimento (cioè dall'ultima relazione depositata);
- b) dovrà comunicare con atto depositato in cancelleria entro 10 giorni il nominativo del professionista nominato, al fine dell'inserimento nell'apposito registro.

### 3.3 - Nella **scelta dei professionisti**, il curatore:

- a) deve rispettare il necessario equilibrio tra esigenze di professionalità e opportuna turnazione degli incarichi; pertanto:

b) non potrà nominare lo stesso difensore (da intendersi anche come persona fisica diversa, ma appartenente allo stesso studio associato) nell'ambito di ciascuna procedura per più di tre volte nel corso di uno stesso anno solare, salvo che:

b1) si tratti di prosecuzione di un incarico precedente;

b2) (previa comunicazione al giudice delegato) in casi particolarissimi, ad esempio quando deve procedersi al semplice recupero di crediti con procedure monitorie (e limitatamente a tale fase) ovvero per molteplici cause ripetitive o in cui non appare opportuno parcellizzare e frammentare gli incarichi ovvero ancora per la necessità di ricorrere a specifiche specializzazioni;

c) non potrà nominare lo stesso consulente tecnico (da intendersi anche come persona fisica diversa, ma appartenente allo stesso studio associato) nell'ambito di ciascuna procedura per più di tre volte nel corso di uno stesso anno solare, salvo che ricorrano particolari ragioni idonee a giustificare la deroga, da comunicare al giudice delegato;

d) dovrà evitare possibili conflitti di interesse:

d1) non nominando altri professionisti inseriti nel proprio studio o a lui legati da rapporti di *coniugio* o di parentela entro il quarto grado o di affinità entro il secondo grado;

d2) astenendosi dall'effettuare nomine che determinino **scambi incrociati di incarichi** (es., il curatore deve evitare di nominare chi lo ha nominato difensore in altra procedura), salvo che ricorrano particolari ragioni previamente portate a conoscenza del giudice delegato;

e) in sede di istanza al giudice delegato di autorizzazione ad agire o a resistere in giudizio, dovrà indicare il difensore del quale intenda avvalersi, specificando il numero di incarichi allo stesso già conferiti nella medesima procedura.